

Ordinanza
sulle prestazioni complementari all'assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(OPC-AVS/AI)^{1 2}

del 15 gennaio 1971 (Stato 1° luglio 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 2000³ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);
 visti gli articoli 4 capoverso 4, 5 capoverso 6, 9 capoverso 5, 10 capoversi 1^{ter} e 1^{quinqüies}, 11a capoverso 3, secondo periodo, 14 capoverso 4, 24 capoverso 2, secondo periodo, e 33 della legge federale del 6 ottobre 2006⁴ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC),⁵
ordina:

Capo primo: Prestazioni complementari⁶

A. Diritto e basi per il calcolo⁷

I. Diritto⁸

Art. 1⁹ Interruzione della dimora abituale in Svizzera.
 Soggiorni all'estero senza un valido motivo

¹ Se una persona soggiorna all'estero ininterrottamente per oltre tre mesi (90 giorni) o per oltre 90 giorni complessivi nel corso di un anno civile senza un valido motivo, le prestazioni complementari sono sospese retroattivamente dall'inizio del mese in cui la persona ha trascorso il 90° giorno all'estero.

RU 1971 37

¹ Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell'O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).

² Nuovo tit. giusta il n. V dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.

³ RS 830.1

⁴ RS 831.30

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

⁸ Introdotto dal il n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

² Se una persona si reca nuovamente all'estero nel corso di un anno civile in cui ha già trascorso all'estero almeno 90 giorni, le prestazioni complementari vengono sospese dall'inizio del mese in cui la persona ha lasciato nuovamente la Svizzera.

³ Il versamento delle prestazioni complementari riprende dal mese seguente il rientro in Svizzera.

⁴ I giorni della partenza e del rientro non sono considerati come giorni di soggiorno all'estero.

Art. 1a¹⁰ Soggiorni all'estero per un valido motivo

¹ Se una persona soggiorna all'estero per oltre un anno per un valido motivo, le prestazioni complementari sono sospese con effetto dalla fine del mese in cui la persona ha trascorso il 365° giorno all'estero.

² Il versamento delle prestazioni complementari riprende dal mese del rientro in Svizzera.

³ I giorni della partenza e del rientro non sono considerati come giorni di soggiorno all'estero.

⁴ Sono considerati validi motivi:

- a. una formazione ai sensi dell'articolo 49^{bis} dell'ordinanza del 31 ottobre 1947¹¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), per la quale è indispensabile un soggiorno all'estero;
- b. una malattia o un infortunio del beneficiario o di un familiare secondo l'articolo 29^{septies} della legge federale del 20 dicembre 1946¹² sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) recatosi all'estero insieme con il beneficiario, che rende impossibile il rientro in Svizzera;
- c. l'impedimento a tornare in Svizzera per cause di forza maggiore.

⁵ Se il soggiorno all'estero viene proseguito sebbene il valido motivo su cui basava sia venuto meno, gli ulteriori giorni di soggiorno all'estero sono considerati soggiorno all'estero senza un valido motivo.

Art. 1b¹³ Interruzione del termine d'attesa

Se durante il termine d'attesa una persona soggiorna all'estero per uno dei motivi di cui all'articolo 1a capoverso 4, il termine d'attesa si interrompe solo dopo che la persona ha trascorso il 365° giorno all'estero. L'articolo 1a capoverso 5 è applicabile per analogia.

¹⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 21 ott. 1981 (RU 1981 1696). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

¹¹ RS 831.101

¹² RS 831.10

¹³ Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997 (RU 1997 2961). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Art. 2¹⁴ Soglia di sostanza

¹ Se su un immobile che conformemente all'articolo 9a capoverso 2 LPC non è una componente della sostanza netta gravano debiti ipotecari, questi non sono considerati nel calcolo della sostanza netta per la soglia di sostanza di cui all'articolo 9a capoverso 1 LPC.

² Se una persona presenta una domanda per una prestazione complementare annua, la sostanza determinante per il diritto è quella disponibile il primo giorno del mese a partire dal quale è chiesta la prestazione complementare.

Art. 3¹⁵ Coniugi separati

¹ Se una rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità è versata a entrambi i coniugi o se una rendita completa dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti è versata a un coniuge secondo l'articolo 22^{bis} capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1946¹⁶ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), ciascuno dei coniugi ha un diritto proprio a prestazioni complementari in caso di separazione legale.¹⁷

² I coniugi che non hanno diritto né a una rendita né al versamento di una rendita completa dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, non possono esigere l'assegnazione di prestazioni complementari se vivono separati.¹⁸

³ ...¹⁹

⁴ I coniugi sono considerati come viventi separati secondo i capoversi 1 e 2²⁰

- a. se la separazione è stata pronunciata con una decisione giudiziaria o
- b. se è in corso un'istanza di divorzio o di separazione, o
- c. se la separazione di fatto dura ininterrottamente da almeno un anno, o
- d. se è reso credibile che la separazione di fatto durerà relativamente a lungo.

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

¹⁵ Originario art. 1.

¹⁶ RS 831.10

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

¹⁹ Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3726).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 1238).

II. Somma delle spese riconosciute, dei redditi computabili e della sostanza dei membri della famiglia²¹

Art. 3a²² Coppie di cui almeno uno dei coniugi vive in un istituto o in un ospedale. Principio

Nel caso di coppie di cui almeno un coniuge vive in permanenza o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, la prestazione complementare annua per ciascuno dei coniugi è calcolata separatamente secondo gli articoli 4 e 5.

Art. 4²³ Redditi computabili

¹ I redditi computabili dei due coniugi sono sommati. L'importo totale è ripartito per metà tra ciascuno di essi.

² Le franchigie applicabili sono quelle previste per le coppie sposate.

³ Se soltanto uno dei coniugi vive in un istituto o in un ospedale, l'articolo 11 capoverso 2 LPC è applicabile unicamente a questo coniuge.

⁴ Sono esclusi dalla somma e dalla ripartizione per metà:

- a. le prestazioni dell'assicurazione malattie e dell'assicurazione contro gli infortuni per il soggiorno in un istituto o in un ospedale;
- b. gli assegni per grandi invalidi, se possono essere computati in virtù dell'articolo 15b;
- c. il valore locativo dell'immobile abitato da uno dei coniugi;
- d. il consumo della sostanza.

⁵ I redditi di cui al capoverso 4 sono imputati al coniuge al quale si riferiscono.

Art. 5²⁴ Spese riconosciute

¹ Le spese riconosciute sono imputate al coniuge al quale si riferiscono. Se una spesa concerne entrambi i coniugi, essa è computata per metà per ciascuno di essi.

² Il coniuge che non vive in un istituto²⁵ o in un ospedale è ritenuto persona sola riguardo al computo delle spese di pigione.

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

²² Introdotto dal n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

²³ Introdotto dal n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

²⁴ Originario art. 1c. Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

²⁵ Nuova espressione giusta il n. I cpv. 1 dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 6²⁶ Superstiti

¹ La prestazione complementare annua per superstiti aventi diritto a una rendita è calcolata come segue:²⁷

- a. per gli aventi diritto che vivono in comunione domestica, la prestazione complementare è calcolata globalmente;
- b. per gli aventi diritto che vivono separati, la prestazione complementare è calcolata individualmente;

² In caso di calcolo proprio per orfani, è tenuto conto, oltre che di eventuali prestazioni per sostentamento accordate dal patrigno o dalla madrina, del reddito del padre o della madre nella misura in cui esso supera l'importo necessario al proprio sostentamento e a quello degli altri membri della famiglia a suo carico.

Art. 7 Figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI²⁸

¹ La prestazione complementare annua per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) o dell'assicurazione per l'invalidità (AI) è calcolata come segue:²⁹

- a. se i figli vivono con i genitori, viene calcolata una prestazione complementare globale;
- b.³⁰ se i figli vivono con un solo genitore che ha diritto a una rendita o può far valere il diritto a una rendita completa dell'AVS, la prestazione complementare è fissata congiuntamente alla rendita del genitore;
- c. se il figlio non vive con i genitori oppure vive con un genitore che non ha diritto alla rendita né può far valere alcun diritto ad una rendita completa, la prestazione complementare è calcolata separatamente.³¹

² Nel caso di computo conformemente al capoverso 1 lettere b e c, il reddito dei genitori è considerato se supera l'importo necessario al sostentamento degli stessi e degli altri membri della famiglia a loro carico.³²

²⁶ Originario art. 4. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 695).

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1997** 2961).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1204).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5155).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5155).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2174).

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2174).

Art. 8³³ Figli di cui non si tiene conto

¹ Per il calcolo della prestazione complementare annua non si tiene conto delle spese riconosciute per legge, dei redditi determinanti e della sostanza dei figli minorenni che non possono pretendere una rendita per orfano, né dare diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.

² Conformemente all'articolo 9 capoverso 4 LPC, nel calcolo della prestazione complementare annua non è tenuto conto dei figli che possono pretendere una rendita per orfano o dare diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI e i cui redditi computabili raggiungono o superano le spese riconosciute. Per stabilire di quali figli non bisogna tener conto, si confrontano i redditi computabili e le spese riconosciute dei figli suscettibili di essere eliminati dal calcolo, incluso l'importo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC.³⁴

Art. 9³⁵ Membri della famiglia domiciliati in un altro Cantone

Per la somma delle spese riconosciute e dei redditi determinanti non si tiene conto dei membri della famiglia aventi un diritto proprio a una rendita e domiciliati in un altro Cantone.

Art. 10 Coniugi o membri della famiglia soggiornanti all'estero per un lungo periodo o il cui luogo di soggiorno è sconosciuto

Per il calcolo della prestazione complementare, non si tiene conto del coniuge o di un altro membro della famiglia che soggiorna all'estero per un lungo periodo di tempo o il cui luogo di soggiorno è sconosciuto.

Art. 10a³⁶ Verifica del diritto a prestazioni complementari per le persone che ricevono prestazioni transitorie

Gli organi esecutivi verificano d'ufficio se nel caso di una persona che riceve prestazioni transitorie in virtù della legge federale del 19 giugno 2020³⁷ sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani sia prevedibile un diritto a prestazioni complementari al momento dell'età ordinaria di pensionamento.

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

³⁶ Introdotto dal'all. n. 3 dell'O dell'11 giu. 2021 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 376).

³⁷ RS 837.2

Ila. Redditi computabili, spese riconosciute e sostanza³⁸

Art. 11 Valutazione del reddito in natura

¹ Il reddito in natura è valutato secondo le prescrizioni valide per l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Per i figli che non sottostanno all'obbligo di pagare i contributi previsti dalla LAVS, il valore del vitto e dell'alloggio è pari alla metà delle aliquote previste nell'articolo 11 OAVS^{39, 40}

² ...⁴¹

Art. 11a⁴² Reddito di un'attività lucrativa

Il reddito annuo di un'attività lucrativa è calcolato deducendo dal reddito lordo le spese per il conseguimento del reddito, debitamente comprovate, e i contributi dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie prelevati sul reddito.

Art. 12⁴³ Valore locativo e reddito proveniente dal subaffitto

¹ Il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.

² Se tali criteri non esistono, sono validi quelli in materia d'imposta federale diretta.

Art. 13 Reddito risultante da un contratto di vitalizio

¹ Gli assicurati che beneficiano di un contratto di vitalizio che conferisce loro il diritto di essere completamente sostenuti e curati, non possono pretendere una prestazione complementare; sono riservati i casi ove è provato che il debitore del contratto di vitalizio non è in grado di fornire le prestazioni dovute o che il sostentamento accordato deve, secondo le condizioni locali, essere qualificato come particolarmente modesto. È riservato il capoverso 2.

² Se le prestazioni fornite dal debitore del contratto di vitalizio sono evidentemente sproporzionate in rapporto a quelle che gli sono state accordate dal creditore di questo contratto, le controprestazioni corrispondenti alla sostanza ceduta devono essere messe a conto del creditore.

³ Le prescrizioni dei capoversi 1 e 2 sono valide anche per le convenzioni analoghe ai contratti di vitalizio.

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 599).

³⁹ RS **831.101**

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 599).

⁴¹ Abrogato dal n. I dell'O del 21 ago. 1991, con effetto dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2119).

⁴² Introdotto dal n. I dell'O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1204).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2119).

Art. 14⁴⁴**Art. 14a**⁴⁵ Computo del reddito dell'attività lucrativa per persone parzialmente invalide

¹ Agli invalidi si computa in linea di massima come reddito dell'attività lucrativa qualsiasi importo effettivamente conseguito durante il periodo determinante.

² Per gli invalidi di età inferiore a 60 anni, il reddito dell'attività lucrativa computato corrisponde almeno:

- a.⁴⁶ all'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali delle persone sole secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 1 LPC, aumentato di un terzo, per un grado di invalidità fra il 40 e meno del 50 per cento;
- b. all'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la lettera a, per un grado di invalidità fra il 50 e meno del 60 per cento;
- c. ai due terzi dell'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la lettera a, per un grado di invalidità fra il 60 e meno del 70 per cento.⁴⁷

³ Il capoverso 2 non è applicabile:

- a.⁴⁸ se l'invalidità di persone senza attività lucrativa è stata stabilita conformemente all'articolo 28a capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 1959⁴⁹ sull'assicurazione per l'invalidità (LAI); o
- b. se l'invalido lavora in un laboratorio ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera a della legge federale del 6 ottobre 2006⁵⁰ sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn).⁵¹

⁴⁴ Abrogato dal n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).

⁴⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 7 dic. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU **1987** 1797). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3877).

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 7 ott. 2020 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 4545).

⁴⁹ RS **831.20**

⁵⁰ RS **831.26**

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).

Art. 14^{b52} Computo del reddito per vedove non invalide

Per le vedove non invalide senza figli minorenni il reddito dell'attività lucrativa computato corrisponde almeno:

- a.⁵³ al doppio dell'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali delle persone sole secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 1 LPC, fino al compimento del 40° anno di età;
- b. all'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la lettera a, tra il 41° e il 50° anno di età;
- c. i due terzi dell'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la lettera a, tra il 51° e il 60° anno di età.

Art. 15 Casi particolari

¹ Per il calcolo della prestazione complementare, il reddito realizzato dagli invalidi che lavorano nei laboratori ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera a LIPIn è tenuto in conto come reddito di un'attività lucrativa per quanto esso fa parte del reddito determinante sottoposto alla contribuzione nell'AVS o ne farebbe parte se l'invalido fosse ancora obbligato alla contribuzione.⁵⁴

² Se un assicurato lavora nell'economia domestica o nell'azienda di un parente consanguineo, le prestazioni in denaro e in natura che quest'ultimo gli versa sono tenute in conto come reddito di un'attività lucrativa per quanto l'assicurato sostituisce un altro salariato.

Art. 15^{a55} Rendita anticipata

In caso di rendita anticipata secondo l'articolo 40 LAVS⁵⁶, per il calcolo della prestazione complementare annua la rendita ridotta è computata come reddito.

Art. 15^{b57} Computo dell'assegno per grandi invalidi

Se la tassa giornaliera di un istituto o di un ospedale comprende anche le spese di cura a favore di un grande invalido, l'assegno per grandi invalidi dell'AVS, dell'AI,

⁵² Introdotto dal n. I dell'O del 7 dic. 1987 (RU 1987 1797). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

⁵³ Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

⁵⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 695). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

⁵⁶ RS 831.10

⁵⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997 (RU 1997 2961). Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni sono computati come reddito.

Art. 15c⁵⁸ Computo delle rendite vitalizie con restituzione

¹ Il valore di riscatto delle rendite vitalizie con restituzione è computato come sostanza.

² Nessun interesse ipotetico del valore di riscatto è computato come reddito computabile⁵⁹.

³ Come reddito computabile sono computate:

- a. la singola rendita versata, fino all'80 per cento;
- b. un'eventuale partecipazione alle eccedenze, integralmente.

Art. 15d⁶⁰ Rendita della previdenza professionale in caso di copertura insufficiente

Se in virtù dell'articolo 65d capoverso 3 lettera b della legge federale del 25 giugno 1982⁶¹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, è riscosso dai beneficiari di rendite un contributo destinato a riassorbire l'importo scoperto, per il calcolo della prestazione complementare annuale si tiene conto come reddito della rendita diminuita del contributo.

Art. 15e⁶² Rinuncia a un usufrutto o a un diritto di abitazione

¹ Se una persona rinuncia volontariamente a un usufrutto o a un diritto di abitazione, il valore annuo del medesimo va computato quale reddito.

² Il valore annuo corrisponde al valore locativo dedotte le spese che il titolare dell'usufrutto o del diritto di abitazione ha sostenuto o avrebbe dovuto sostenere in relazione con l'usufrutto o il diritto di abitazione.

Art. 16⁶³ Spese di manutenzione di fabbricati⁶⁴

¹ Le spese di manutenzione di fabbricati sono dedotte in base al tasso forfettario dell'imposta cantonale diretta fissato dal Cantone di domicilio.

² Se la legislazione fiscale cantonale non prevede alcuna deduzione forfettaria, è valida quella dell'imposta federale diretta.

⁵⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU **1998** 2582).

⁵⁹ Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 599). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁶⁰ Introdotta dall'all. n. 1 dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4643).

⁶¹ RS **831.40**

⁶² Introdotta dal n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 599).

⁶³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2119).

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1997** 2961).

Art. 16a⁶⁵ Forfait per spese accessorie

¹ Nei confronti di persone che abitano un immobile di loro proprietà, per le spese accessorie è previsto soltanto un forfait.

² Il capoverso 1 si applica pure alle persone che beneficiano di un usufrutto o sono titolari di un diritto di abitazione sull'immobile che esse abitano.

³ L'importo annuo del forfait è di 2520 franchi.⁶⁶

⁴ La limitazione secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPC deve essere rispettata.⁶⁷

Art. 16b⁶⁸ Forfait per spese di riscaldamento

¹ Oltre alle spese accessorie usuali, un forfait per le spese di riscaldamento è concesso alle persone che vivono in locazione in un appartamento da esse stesse riscaldato e non devono pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento ai sensi dell'articolo 257b capoverso 1 del Codice delle obbligazioni⁶⁹ (CO).

² L'ammontare annuo del forfait è uguale alla metà dell'ammontare di cui all'articolo 16a.

Art. 16c⁷⁰ Ripartizione della pigione

¹ Quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua.

² Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali.

Art. 16c^{bis 71} Pigione in caso di condivisione dell'alloggio con altre persone

Se più persone per le quali è effettuato un calcolo comune della prestazione complementare annua conformemente all'articolo 9 capoverso 2 LPC condividono l'alloggio con altre persone, i supplementi sull'importo massimo riconosciuto per la pigione di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPC sono concessi soltanto per le

⁶⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

⁶⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).
⁶⁹ RS 220

⁷⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

⁷¹ Introdotto dal n. I 2 dell'O del 7 ott. 2020 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4545).

persone comprese nel calcolo comune. L'articolo 10 capoverso 1^{bis}, primo periodo, LPC non è applicabile.

Art. 16d⁷² Premio per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Il premio effettivo di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC è il premio che l'autorità di vigilanza di cui all'articolo 16 della legge del 26 settembre 2014⁷³ sulla vigilanza sull'assicurazione malattie ha approvato per l'assicuratore-malattie, il Cantone e la regione di premi secondo:

- a. il gruppo di età;
- b. la franchigia;
- c. la forma particolare di assicurazione;
- d. la copertura infortuni del beneficiario.

Art. 16e⁷⁴ Spese per la custodia di figli complementare alla famiglia

¹ Sono riconosciute le spese per la custodia complementare alla famiglia di figli che non hanno ancora compiuto gli 11 anni di età presso:

- a. strutture di custodia collettiva diurna;
- b. strutture di custodia parascolastiche; e
- c. famiglie diurne.

² Le spese sono riconosciute soltanto se un genitore che educa da solo i figli o entrambi i genitori:

- a. esercitano simultaneamente un'attività lucrativa; o
- b. non sono in grado, per motivi di salute, di provvedere interamente alla custodia necessaria per la tutela del bene dei figli.

Art. 17⁷⁵ Calcolo della sostanza netta

¹ La sostanza netta è determinata deducendo dalla sostanza lorda i debiti comprovati.

² I debiti ipotecari possono essere dedotti al massimo fino a concorrenza del valore dell'immobile.

³ Dal valore di un immobile di cui il beneficiario delle prestazioni complementari o un'altra persona compresa nel calcolo di queste prestazioni è proprietario e che serve quale abitazione a una di queste persone sono dedotti, nell'ordine:

- a. la franchigia di cui all'articolo 11 capoverso 1 lettera c, seconda frase LPC o all'articolo 11 capoverso 1^{bis} LPC;

⁷² Introdotto dal n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

⁷³ RS 832.12

⁷⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

⁷⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

- b. i debiti ipotecari, nella misura in cui, dopo la deduzione di cui alla lettera a, non eccedono il valore residuo dell'immobile.

Art. 17a⁷⁶ Valutazione della sostanza

¹ La valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.

² e ³ ...⁷⁷

⁴ La sostanza immobiliare che non serve di abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente.

⁵ In caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, il valore venale è determinante per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 lettera g LPC.⁷⁸ Il valore venale non è applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore.⁷⁹

⁶ Invece del valore venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale.⁸⁰

Art. 17b⁸¹ Rinuncia a parti di sostanza. Principio

Vi è rinuncia alla sostanza se una persona:

- a. aliena parti di sostanza senza esservi giuridicamente tenuta e la controprestazione equivale a meno del 90 per cento del valore della prestazione; o
- b. nel periodo da considerare ha speso la sostanza in misura superiore al limite consentito dall'articolo 11a capoverso 3 LPC.

Art. 17c⁸² Importo della rinuncia in caso di alienazione

L'importo della rinuncia in caso di alienazione corrisponde alla differenza tra il valore della prestazione e quello della controprestazione.

⁷⁶ Originario art. 17. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2119).

⁷⁷ Abrogati dal n. I dell'O del 16 set. 1998, con effetto dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2582).

⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

⁷⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2582).

⁸⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2582).

⁸¹ Introdotto dal n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

⁸² Introdotto dal n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Art. 17d⁸³ Importo della rinuncia in caso di dispendio eccessivo della sostanza

¹ L'importo della rinuncia in caso di dispendio eccessivo della sostanza corrisponde alla differenza tra il dispendio della sostanza effettivo e il dispendio della sostanza consentito nel periodo da considerare.

² Il dispendio della sostanza consentito è stabilito applicando il limite massimo secondo l'articolo 11a capoverso 3 LPC a ogni anno del periodo da considerare e sommando gli importi annui così determinati.

³ Per la determinazione dell'importo della rinuncia non sono considerati:

- a. il consumo della sostanza secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettera c LPC;
- b. riduzioni della sostanza dovute a:
 1. spese destinate a preservare il valore di immobili di cui il beneficiario ha la proprietà o l'usufrutto,
 2. spese per cure dentarie,
 3. spese legate a malattia e invalidità non coperte da assicurazioni sociali,
 4. spese per il conseguimento del reddito di un'attività lucrativa,
 5. spese per la formazione e la formazione continua professionali,
 6. spese per il normale sostentamento dell'assicurato negli anni precedenti la riscossione della prestazione complementare annua, se il reddito conseguito era insufficiente;
- c. perdite di sostanza involontarie, non dovute a dolo o negligenza grave del beneficiario;
- d. versamenti a titolo di riparazione morale, compreso il contributo di solidarietà secondo l'articolo 4 capoverso 1 della legge federale del 30 settembre 2016⁸⁴ sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981.

Art. 17e⁸⁵ Computo della sostanza cui si è rinunciato

¹ Per il calcolo delle prestazioni complementari, l'importo computabile della sostanza cui si è rinunciato secondo l'articolo 11a capoversi 2 e 3 LPC è ridotto annualmente di 10 000 franchi.

² L'importo della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia e in seguito ridotto ogni anno.

³ Per il calcolo della prestazione complementare annua è determinante l'importo ridotto della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la prestazione.

⁸³ Introdotto dal n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

⁸⁴ RS 211.223.13

⁸⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Art. 18⁸⁶ Successione indivisa

Fintanto che il coniuge superstite non ha fatto uso del suo diritto di opzione sulla successione del coniuge decesso prima del 1° gennaio 1988, un quarto della successione è considerato sostanza del coniuge superstite e i tre quarti ripartiti in parti uguali fra i figli.

III. Rimborso di spese di malattia e di invalidità⁸⁷

Art. 19⁸⁸ Spese di malattia e d'invalidità per i figli di cui non si tiene conto

Le spese di malattia e d'invalidità per i figli di cui non si tiene conto conformemente all'articolo 8 capoverso 2 vanno rimborsate nella misura in cui superano l'eccedenza dei redditi.

Art. 19a⁸⁹

Art. 19b⁹⁰ Aumento dell'ammontare massimo

¹ Per le persone che vivono a casa e che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione contro gli infortuni, l'ammontare di cui all'articolo 14 capoverso 3 lettera a numero 1 LPC è aumentato a 60 000 franchi in caso di grande invalidità di grado medio, nella misura in cui i costi per le cure e l'assistenza non siano coperti dall'assegno per grandi invalidi e dal contributo per l'assistenza dell'AVS o dell'AI.⁹¹

² Per i coniugi che vivono a casa e che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione contro gli infortuni, l'ammontare di cui all'articolo 14 capoverso 3 lettera a numero 2 LPC è aumentato secondo la seguente tabella, nella misura in cui i costi per le cure e l'assistenza non siano coperti dall'assegno per grandi invalidi e dal contributo per l'assistenza dell'AVS o dell'AI.⁹²

⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU **1989** 1238).

⁸⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1997** 2961).

⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 599).

⁸⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997 (RU **1997** 2961). Abrogato dal n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).

⁹⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 21 mag. 2003 (RU **2003** 3877). Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).

⁹¹ Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5679).

⁹² Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5679).

Numero di persone	Grado della grande invalidità	Ammontare massimo
entrambi i coniugi	elevato per ognuno	180 000 franchi
entrambi i coniugi	medio per ognuno	120 000 franchi
un coniuge	elevato	150 000 franchi
un coniuge	medio	
solo un coniuge	elevato	115 000 franchi
solo un coniuge	medio	85 000 franchi

IV. Disposizioni diverse⁹³

Art. 20⁹⁴ Esercizio del diritto

¹ La persona che vuol far valere il diritto a una prestazione complementare annua deve depositare una domanda scritta. L'articolo 67 capoverso 1 OAVS⁹⁵ è applicabile per analogia.

² Il formulario di domanda deve dare indicazioni sulle generalità e sulle condizioni di reddito e di sostanza di tutte le persone incluse nel calcolo della prestazione complementare annua.

Art. 21⁹⁶ Durata di trattamento

¹ La decisione sul diritto alla prestazione complementare annua e sull'importo della medesima deve essere presa per principio entro 90 giorni dal ricevimento della relativa domanda.

² Se questo termine non può essere rispettato, devono essere versati anticipi ai sensi dell'articolo 19 capoverso 4 LPG, a condizione che la persona richiedente abbia completamente adempiuto il suo obbligo di collaborare e il diritto sia verosimilmente comprovato.

Art. 21a⁹⁷ Arrotondamento degli importi versati

Gli importi mensili della prestazione complementare annua vanno arrotondati al franco superiore.

⁹³ Originario n. III.

⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

⁹⁵ RS 831.101

⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

⁹⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Art. 21^b98 Pagamento ai coniugi aventi ognuno un diritto proprio alla rendita

¹ La prestazione complementare annua è versata mensilmente per metà e separatamente a ogni coniuge se ognuno di essi ha un diritto a una rendita dell'AVS o dell'AI. In caso di rimborso unico, gli organi PC possono versare l'importo totale al coniuge interessato.⁹⁹

² Mediante una richiesta comune, i coniugi possono in ogni momento chiedere che l'importo totale della prestazione complementare sia versato soltanto a uno di loro; ogni coniuge può in ogni momento chiedere il versamento separato.

³ Sono fatte salve le disposizioni derogatorie imposte dal giudice civile.

Art. 21^c100 Pagamento per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale

Se il beneficiario cede al fornitore di prestazioni l'importo della prestazione complementare annua per il soggiorno in un istituto o in un ospedale conformemente all'articolo 21a capoverso 3 LPC, la prestazione complementare annua è versata nell'ordine seguente:

- a. dapprima è versato all'assicuratore-malattie l'importo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC;
- b. dalla prestazione complementare residua, al beneficiario è versato un importo corrispondente al massimo a quello spettantegli per le spese personali di cui all'articolo 10 capoverso 2 lettera b LPC;
- c. dopo i versamenti di cui alle lettere a e b, dalla prestazione complementare residua è versato al fornitore di prestazioni un importo corrispondente al massimo alla tassa giornaliera di cui all'articolo 10 capoverso 2 lettera a LPC;
- d. dopo i versamenti di cui alle lettere a–c, l'eventuale importo residuo è versato al beneficiario.

Art. 22 Pagamento di arretrati

¹ Se la domanda di una prestazione complementare annua è presentata entro i 6 mesi a partire dalla notifica di una decisione di rendita dell'AVS o dell'AI, il diritto sorge il mese in cui è stata presentata la domanda di rendita, ma al più presto all'inizio del diritto alla rendita.¹⁰¹

⁹⁸ Originario art. 21a. Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 695).

⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

¹⁰⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

¹⁰¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

² Il capoverso 1 si applica per analogia nel caso in cui una rendita in corso dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità sia modificata mediante decisione.¹⁰²

³ Il diritto a delle prestazioni complementari già assegnate ma che non hanno potuto essere versate al destinatario si estingue se il pagamento non è richiesto nello spazio di un anno.

⁴ Se, in attesa dell'assegnazione di prestazioni complementari, un ente assistenziale pubblico o privato ha concesso a una persona anticipi destinati al suo sostentamento durante un periodo per il quale sono versate retroattivamente prestazioni complementari, l'anticipo può essere rimborsato direttamente all'ente in questione al momento del pagamento posticipato.¹⁰³

⁵ Se ha accordato riduzioni di premio nell'assicurazione malattie durante un periodo per il quale sono versate retroattivamente prestazioni complementari, un Cantone può compensare il pagamento di queste ultime con le riduzioni di premio già versate.¹⁰⁴

Art. 22a¹⁰⁵

Art. 23¹⁰⁶ Redditi e sostanza determinanti nel tempo

¹ Di regola, per il calcolo della prestazione complementare annua sono considerati i redditi determinanti ottenuti nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui è assegnata la prestazione.

² Per gli assicurati la cui sostanza e i cui redditi da considerare ai sensi della LPC possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato.

³ Il calcolo della prestazione complementare annua deve essere effettuato tenendo conto delle rendite, pensioni e altre prestazioni periodiche correnti (art. 11 cpv. 1 lett. d LPC).¹⁰⁷

⁴ Se la persona che pretende una prestazione complementare annua può rendere credibile nella domanda che durante il periodo per cui essa chiede la prestazione i suoi redditi determinanti saranno notevolmente inferiori a quelli da lei ottenuti nel

¹⁰² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 set. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU **1993** 2928).

¹⁰³ Introdotto dal n. I dell'O del 12 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU **1989** 1238).

¹⁰⁴ Introdotto dal n. II 1 dell'O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3527).

¹⁰⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 1998 (RU **1998** 2582). Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3726).

¹⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1997** 2961).

¹⁰⁷ Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).

corso del periodo di calcolo conformemente ai capoversi 1 o 2, occorre fondarsi sui redditi probabili determinanti, convertiti in redditi annui, e sulla sostanza esistente al momento in cui sorge il diritto alla prestazione.

Art. 24 Obbligo di informare

La persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.

Art. 25¹⁰⁸ Modificazione della prestazione complementare annua¹⁰⁹

¹ La prestazione complementare annua deve essere aumentata, ridotta o soppressa:¹¹⁰

- a.¹¹¹ ad ogni cambiamento nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione complementare annua;
- b. ad ogni modificazione della rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità;
- c.¹¹² ad ogni diminuzione o aumento delle spese riconosciute dalla LPC, dei redditi determinanti e della sostanza, se durerà prevedibilmente per un periodo di tempo abbastanza lungo; determinanti sono i nuovi redditi e spese duraturi, calcolati su un anno, e la sostanza presente alla sopravvenienza del cambiamento; se il cambiamento è inferiore a 120 franchi l'anno, si può rinunciare all'adattamento;
- d.¹¹³ quando, durante un controllo periodico, viene constatato un cambiamento delle spese riconosciute dalla LPC, dei redditi determinanti e della sostanza; se il cambiamento è inferiore a 120 franchi l'anno, si può rinunciare all'adattamento.

¹⁰⁸ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

¹⁰⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

¹¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

¹¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

¹¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

¹¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

² La prestazione complementare annua deve essere oggetto di una nuova decisione dal momento seguente:¹¹⁴

- a. nei casi previsti dal capoverso 1 lettere a e b; in caso di cambiamento nella comunione di persone senza influenza sulla rendita, dall'inizio del mese che segue quello in cui è avvenuto il cambiamento; in caso di una modificazione della rendita, dall'inizio del mese in cui la nuova rendita è nata o nel corso del quale il diritto alla rendita si estingue;
- b.¹¹⁵ nel caso previsto dal capoverso 1 lettera c, con l'aumento dell'eccedenza delle spese, dall'inizio del mese in cui è stato annunciato il cambiamento, ma al più presto dal mese in cui questo è avvenuto;
- c.¹¹⁶ nel caso previsto dal capoverso 1 lettera c, con la diminuzione dell'eccedenza delle spese, al più tardi dall'inizio del mese seguente quello in cui è stata emanata la nuova decisione; è fatta salva la richiesta di restituzione ove sia stato violato l'obbligo di informare;
- d.¹¹⁷ nel caso previsto dal capoverso 1 lettera d, dall'inizio del mese in cui fu annunciato il cambiamento, ma il più presto dall'inizio del mese in cui tale cambiamento è intervenuto e il più tardi dall'inizio del mese seguente a quello in cui è stata emanata la nuova decisione. È fatta salva la richiesta di restituzione ove sia stato violato l'obbligo di informare.

³ Un nuovo calcolo della prestazione complementare annua in seguito all'erosione della sostanza può essere effettuato soltanto una volta all'anno.¹¹⁸

⁴ La riduzione di una prestazione complementare in corso in seguito al computo di un reddito minimo giusta gli articoli 14a capoverso 2 e 14b, non può essere effettuata prima dello scadere di un termine di sei mesi a decorrere dalla notifica della decisione relativa.¹¹⁹

Art. 25a¹²⁰ Definizione di istituto

¹ È considerata istituto qualsiasi struttura riconosciuta tale da un Cantone o che dispone di un'autorizzazione d'esercizio cantonale.

² Un assicurato che l'ufficio AI, nel contesto della concessione di un assegno per grandi invalidi, ha ritenuto persona soggiornante in un istituto ai sensi dell'arti-

¹¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

¹¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

¹¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3726).

¹¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3726).

¹¹⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 16 giu. 1986 (RU 1986 1204). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

¹¹⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 7 dic. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1797).

¹²⁰ Introdotto dal n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

colo 42^{ter} capoverso 2 LAI¹²¹ è considerato tale anche in relazione al diritto a prestazioni complementari.¹²²

Art. 26¹²³ Ripartizione dei Comuni in regioni per la pigione

¹ La regione 1 corrisponde alla categoria 111 della tipologia dei Comuni 2012 (25 tipi). Essa comprende i cinque grandi centri di Berna, Zurigo, Basilea, Ginevra e Losanna.

² La ripartizione dei rimanenti Comuni tra le altre due regioni si basa sulla tipologia urbano-rurale 2012. Nella regione 2 rientrano i Comuni delle categorie «urbana» e «intermedia», nella regione 3 quelli della categoria «rurale».

Art. 26a¹²⁴ Riduzione o aumento degli importi massimi per la pigione

¹ Il Dipartimento federale dell'interno (Dipartimento) stabilisce in un'ordinanza:

- a. le modalità di calcolo per la riduzione o l'aumento degli importi massimi per la pigione di cui all'articolo 10 capoverso 1^{quinquies} LPC;
- b. al più tardi alla fine di ottobre di ogni anno, la riduzione o l'aumento degli importi massimi per i Comuni interessati dall'anno successivo.

² La richiesta di riduzione o di aumento degli importi massimi per la pigione di cui all'articolo 10 capoverso 1^{quinquies} LPC va presentata all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale).

³ Essa deve indicare in particolare:

- a. il nome dei Comuni per i quali si chiede una riduzione o un aumento degli importi massimi per la pigione;
- b. l'entità della riduzione o dell'aumento degli importi massimi;
- c. una motivazione.

⁴ La richiesta deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno precedente.

Art. 26b¹²⁵ Arrotondamento degli ammontari versati

¹ Gli ammontari mensili della prestazione complementare annua devono essere arrotondati al franco superiore e a 10 franchi se sono inferiori a quest'ultima somma.

² ...¹²⁶

¹²¹ RS 831.20

¹²² Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 7 ott. 2020 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4545).

¹²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

¹²⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997 (RU 1997 2961). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

¹²⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

Art. 27¹²⁷ Termine per la restituzione di prestazioni percepite legalmente

¹ Il termine per la restituzione di prestazioni percepite legalmente, conformemente all'articolo 16a capoversi 1 e 2 LPC, è di tre mesi a contare dal passaggio in giudicato della decisione di restituzione.

² Se la restituzione rende necessaria la vendita di uno o più immobili, questo termine è prolungato a un anno, ma al massimo fino a 30 giorni dopo il trasferimento della proprietà.

Art. 27a¹²⁸ Valutazione dell'eredità

¹ Per calcolare le prestazioni percepite legalmente da restituire si deve valutare l'eredità secondo le pertinenti regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio. È determinante la sostanza al giorno del decesso.

² I beni fondiari vanno computati al valore venale. Sono fatti salvi i casi in cui la legge prevede che alla quota ereditaria venga imputato un valore inferiore.

³ Invece del valore venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale.

Art. 27b¹²⁹ Vertenze in materia di comunicazione di dati¹³⁰

L'articolo 209^{bis} OAVS¹³¹ è applicabile per analogia.

Art. 27c¹³² Spese di comunicazione e di pubblicazione di dati

L'articolo 209^{ter} OAVS¹³³ è applicabile per analogia.

Art. 27d¹³⁴ Prestazione transitoria

La prestazione transitoria di cui all'articolo 32 LAI¹³⁵ è parificata a una rendita dell'AI.

¹²⁶ Abrogato dal n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

¹²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

¹²⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

¹²⁹ Originario art. 27a. Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

¹³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2908).

¹³¹ RS 831.101

¹³² Originario art. 27b. Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2908).

¹³³ RS 831.101

¹³⁴ Originario art. 27c. Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).

¹³⁵ RS 831.20

B. Organizzazione e procedura

I. Gestione e spese amministrative

Art. 28¹³⁶ Contabilità

¹ Gli organi incaricati di fissare e pagare le prestazioni complementari devono tenere una contabilità che permetta di avere sempre le informazioni necessarie sul servizio dei pagamenti e sui crediti e i debiti inerenti alle prestazioni complementari.

² Le prestazioni complementari accordate in virtù dell'articolo 4 capoverso 1 lettere a o b LPC (PC all'AVS) vanno conteggiate separatamente da quelle accordate in virtù dell'articolo 4 capoverso 1 lettere c o d LPC (PC all'AI).

³ Anche le prestazioni complementari annue (art. 3 cpv. 1 lett. a LPC) e i rimborsi delle spese di malattia e d'invalidità (art. 3 cpv. 1 lett. b LPC) vanno conteggiati separatamente.

⁴ I capoversi 2 e 3 sono applicabili anche per le restituzioni reclamate, condonate o dichiarate irrecuperabili.

⁵ Le prestazioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 LPC sono conteggiate separatamente, anche se vengono pagate insieme alle prestazioni complementari.

Art. 28a¹³⁷ Notifica delle spese di malattia

¹ L'importo delle spese di malattia e d'invalidità rimborsate per anno civile va notificato all'Ufficio federale.¹³⁸

² L'Ufficio federale stabilisce tempi e modi della notifica conformemente alla sua facoltà d'impartire istruzioni.

Art. 29 Atti

¹ Gli atti forniranno, per ogni singolo caso, informazioni chiare sulle condizioni personali ed economiche dell'avente diritto e sul calcolo delle prestazioni complementari.

² Sono applicabili per analogia le norme dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti sulla conservazione degli atti.

³ I Cantoni e Comuni che concedono, oltre alle prestazioni complementari, prestazioni proprie d'assicurazione o di aiuto, devono iscrivere separatamente nel foglio del calcolo e nella decisione. Ciò vale anche per le prestazioni complementari pagate

¹³⁶ Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).

¹³⁷ Introdotto dal n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).

¹³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 599).

indebitamente che sono state oggetto di un ordine di restituzione o di un condono o che hanno dovuto essere dichiarate irrecuperabili.¹³⁹

Art. 30 Riesame delle condizioni economiche per la prestazione complementare annua¹⁴⁰

Gli organi incaricati di fissare e pagare le prestazioni complementari devono riesaminare periodicamente, ma almeno ogni quattro anni, le condizioni economiche dei beneficiari.

Art. 31¹⁴¹

Art. 32 Spese amministrative

1 ...¹⁴²

² Se un Cantone ha incaricato la sua cassa di compensazione di fissare e pagare le prestazioni complementari, esso deve rifonderle le spese amministrative occorrenti. Le norme per il rimborso di queste spese vanno sottoposte, per approvazione, all'Ufficio federale.¹⁴³

Art. 32a¹⁴⁴ Registro delle prestazioni complementari senza rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e l'invalidità

La Centrale di compensazione tiene un registro di tutti i beneficiari di prestazioni complementari che non ricevono una rendita dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità.

¹³⁹ Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3726).

¹⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).

¹⁴¹ Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3726).

¹⁴² Abrogato dal n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).

¹⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 599).

¹⁴⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 695).

II. Revisioni

Art. 33¹⁴⁵ Periodicità

I Cantoni che lasciano ai Comuni il compito di fissare e pagare le prestazioni complementari devono provvedere affinché, di norma, l'organo comunale competente sia oggetto di una revisione ogni anno.

Art. 34¹⁴⁶

Art. 35 Rapporto di revisione

¹ Ogni revisione di un organo, che fissa e paga prestazioni complementari, dev'essere oggetto di un rapporto.

² Il rapporto va indirizzato all'Ufficio federale e deve pervenirgli in duplice copia entro un termine da esso fissato.¹⁴⁷

³ L'articolo 169 capoversi 2 e 3 OAVS¹⁴⁸ è applicabile per analogia.¹⁴⁹

Art. 36¹⁵⁰ Spese

Le spese di revisione sono considerate spese amministrative ai sensi dell'articolo 24 LPC.

Art. 37 Attribuzioni dell'Ufficio federale

¹ Conformemente alla sua facoltà d'impartire istruzioni, l'Ufficio federale può definire i punti da esaminare con particolare attenzione nella revisione secondo l'articolo 23 capoverso 1 LPC.¹⁵¹

¹⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

¹⁴⁶ Abrogato dal n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

¹⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

¹⁴⁸ RS 831.101

¹⁴⁹ Introdotto dal n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

¹⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

¹⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

² Se risulta che prescrizioni di diritto federale non sono state applicate, o lo furono erroneamente, l'Ufficio federale deve esigere l'eliminazione dei difetti, entro un congruo termine.

III. Contenzioso

Art. 38¹⁵²

¹ L'Ufficio federale e gli uffici cantonali che si sono occupati dell'applicazione possono impugnare le decisioni del tribunale cantonale delle assicurazioni davanti al Tribunale federale. L'Ufficio federale è inoltre autorizzato ad impugnare le decisioni del Tribunale amministrativo federale con ricorso.

² Le decisioni sono notificate alle autorità legittimate a ricorrere mediante invio raccomandato.

C. Sussidi federali

I. Per le prestazioni complementari annue¹⁵³

Art. 39¹⁵⁴ Calcolo della quota a carico della Confederazione

¹ L'Ufficio federale stabilisce annualmente per ogni Cantone la quota a carico della Confederazione. La quota è arrotondata al primo decimale secondo regole matematiche.

² Per la fissazione della quota percentuale a carico della Confederazione sono determinanti i casi correnti del mese di maggio dell'anno per cui sono accordati i sussidi.¹⁵⁵

³ Le basi di calcolo relative ai casi di cui al capoverso 2 vanno comunicate all'Ufficio centrale di compensazione entro il 10 giugno dell'anno per cui sono accordati i sussidi. L'Ufficio federale stabilisce i dettagli della comunicazione.¹⁵⁶

⁴ Nel quadro delle prestazioni complementari la Confederazione non contribuisce all'importo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC.¹⁵⁷

¹⁵² Nuovo testo giusta il n. II 93 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4705).

¹⁵³ Introdotto dal n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).

¹⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).

¹⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4683).

¹⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4683).

Art. 39a¹⁵⁸ Redditi direttamente legati al soggiorno in un istituto o in un ospedale

Sono considerati redditi direttamente legati al soggiorno in un istituto o in un ospedale ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 LPC:

- a. le prestazioni dell'assicurazione malattie e dell'assicurazione contro gli infortuni per le prestazioni alberghiere e per le cure e l'assistenza nell'istituto o ospedale;
- b. gli assegni per grandi invalidi computabili conformemente all'articolo 15b; e
- c. la parte di erosione della sostanza computabile in virtù dell'articolo 11 capoverso 2 LPC.

Art. 40 Conteggio¹⁵⁹

¹ I Cantoni effettuano un conteggio delle prestazioni complementari annue.¹⁶⁰

² Sono conteggiate separatamente:

- a. le prestazioni complementari accordate in virtù dell'articolo 4 capoverso 1 lettere a o b LPC (PC all'AVS); e
- b. le prestazioni complementari accordate in virtù dell'articolo 4 capoverso 1 lettere c o d LPC (PC all'AI).¹⁶¹

^{2bis} Il conteggio deve fornire indicazioni in particolare sulle prestazioni. L'Ufficio federale definisce i dettagli conformemente alla sua facoltà d'impartire istruzioni e può prescrivere l'uso di determinati moduli.¹⁶²

³ I Cantoni, che affidano ai Comuni il compito di fissare e pagare le prestazioni complementari, devono verificare i conteggi dei Comuni e farne un riassunto per l'Ufficio federale secondo le sue istruzioni.

⁴ Il conteggio si riferisce all'anno civile e va presentato all'Ufficio federale entro il 31 dicembre dell'anno in corso.¹⁶³

¹⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

¹⁵⁸ Introdotto dal n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

¹⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

¹⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

¹⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

¹⁶² Introdotto dal n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 40^{a164} Fissazione dei sussidi

L'Ufficio federale fissa i sussidi in base al conteggio del Cantone e alla quota a carico della Confederazione calcolata conformemente all'articolo 39 capoverso 2.

Art. 41 Pagamento e anticipazioni

¹ L'Ufficio federale paga i sussidi, per regola, durante il mese seguente la ricezione del conteggio.

² L'Ufficio federale accorda trimestralmente ai Cantoni un'anticipazione nell'anno per cui sono accordati i sussidi. L'importo totale delle anticipazioni non supera di regola, per Cantone e per anno, l'80 per cento dei sussidi presumibili.¹⁶⁵

Art. 42¹⁶⁶ Restituzione

I sussidi per le prestazioni complementari annue indebitamente pagati devono essere restituiti conformemente all'articolo 28 della legge del 5 ottobre 1990¹⁶⁷ sui sussidi (LSu).

II.¹⁶⁸ Per le spese amministrative**Art. 42a** Ammontare degli importi forfettari per singolo caso

¹ La Confederazione versa i seguenti importi forfettari per singolo caso:

- a. 210 franchi per i primi 2 500 casi;
- b. 135 franchi per i casi dal 2 501 al 15 000;
- c. 50 franchi per ogni ulteriore caso.

² Se un Cantone ha affidato la fissazione e il pagamento delle prestazioni complementari a più di un servizio, i casi sono sommati.

Art. 42b Determinazione del numero di casi

¹ L'Ufficio federale determina il numero di casi di ogni Cantone.

¹⁶³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 set. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU **1993** 2928).

¹⁶⁴ Introdotto dal n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).

¹⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4683).

¹⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 599).

¹⁶⁷ RS **616.1**

¹⁶⁸ Introdotto dal n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).

² Fanno stato i casi correnti del mese di maggio dell'anno per cui sono accordati i sussidi.¹⁶⁹

³ Ogni singolo calcolo è contato come un caso.

Art. 42c Fissazione e pagamento

¹ L'Ufficio federale fissa l'importo dei sussidi.

² L'Ufficio federale accorda trimestralmente ai Cantoni un'anticipazione nell'anno per cui sono accordati i sussidi. L'importo totale delle anticipazioni non supera di regola, per Cantone e per anno, l'80 per cento dei sussidi presumibili. Il calcolo è effettuato sulla base del numero di casi dell'anno precedente.¹⁷⁰

³ Il conguaglio è effettuato entro la metà di dicembre dell'anno per cui sono accordati i sussidi.¹⁷¹

Art. 42d¹⁷² Restituzione

I sussidi per le spese amministrative indebitamente pagati devono essere restituiti conformemente all'articolo 28 capoverso 1 LSu¹⁷³.

III.¹⁷⁴ Riduzione dei sussidi federali per le spese amministrative

Art. 42e Aliquota massima di riduzione

Nei casi di cui all'articolo 24 capoverso 2 LPC i sussidi federali per le spese amministrative possono essere ridotti al massimo del 30 per cento.

Art. 42f Procedura

¹ Se nell'ambito della sua vigilanza (art. 55) constatata ripetute violazioni di prescrizioni da parte di un organo esecutivo, l'Ufficio federale accorda a quest'ultimo un termine adeguato per l'eliminazione del difetto rilevato.

² Se l'organo esecutivo non elimina il difetto entro questo termine, i sussidi federali per le spese amministrative sono ridotti con effetto dall'anno seguente.

¹⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4683).

¹⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4683).

¹⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4683).

¹⁷² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 599).

¹⁷³ RS **616.1**

¹⁷⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 599).

³ La riduzione dei sussidi è applicata fino al momento in cui l'organo esecutivo dimostra di aver eliminato il difetto.

Capo secondo: Prestazioni delle istituzioni di utilità pubblica

I. Sussidi dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità¹⁷⁵

Art. 43 Fissazione e pagamento

¹ L'Ufficio federale fissa i sussidi annuali nei limiti dell'articolo 17 capoverso 1 LPC e ne paga una metà all'inizio del mese di gennaio e la restante metà al più tardi nel mese di luglio alla Fondazione Pro Senectute, all'Associazione Pro Infirmis, e alla Fondazione Pro Juventute. L'Ufficio federale può stabilire scadenze di pagamento diverse, ma al massimo quattro pagamenti per anno.¹⁷⁶

² Le istituzioni di utilità pubblica devono amministrare i sussidi separatamente. Esse devono preparare un bilancio preventivo annuo sull'uso dei sussidi federali. Sui sussidi e le prestazioni concesse con essi, deve essere tenuta una contabilità separata. Eventuali interessi devono essere usati per gli stessi scopi dei sussidi.¹⁷⁷

³ Non più del 10 per cento dei sussidi può servire a compensare le spese di applicazione comprovate, nella misura in cui questi costi non siano già compensati nell'ambito di un contratto di prestazioni con l'AVS o l'AI. Per quelle che superano i due milioni di franchi la percentuale massima è del 5 per cento. Sono considerate spese d'applicazione i salari e gli oneri sociali, le spese per i locali, il segretariato e i trasporti. L'Ufficio federale può stabilire le spese da prendere in considerazione e autorizzare una partecipazione più elevata alle spese, quando le prove corrispondenti sono prodotte.¹⁷⁸

⁴ L'articolo 42 è applicabile per analogia.

Art. 44 Ripartizione

¹ Dei sussidi accordati alla Fondazione Pro Senectute, conformemente all'articolo 10¹⁷⁹ capoverso 1 LPC, cinque sestimi sono a disposizione degli organi cantonali. L'assegnazione dell'importo rimanente è decisa dal Comitato direttivo con il consenso dell'Ufficio federale.¹⁸⁰

² Del sussidio assegnato all'Associazione Pro Infirmis, tre quarti sono distribuiti agli organi cantonali designati da questa istituzione e un quarto al segretariato centrale.

¹⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

¹⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4617).

¹⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. V dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).

¹⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5637).

¹⁷⁹ Ora: art. 17 cpv. 1 LPC.

¹⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1204).

³ Del sussidio assegnato all'Associazione Pro Juventute, un quarto è destinato ai Cantoni, e tre quarti sono messi a disposizione della segreteria centrale.¹⁸¹

⁴ I fondi messi a disposizione degli organi centrali delle istituzioni di utilità pubblica sono assegnati, a meno che non siano adoperati per prestazioni speciali, agli organi cantonali che non possono adempiere il loro compito solo con la loro quota parte.

⁵ Le istituzioni di utilità pubblica stabiliscono una chiave di ripartizione dei sussidi federali tra i loro organi nei singoli Cantoni.

II. Le prestazioni

Art. 45 Campo di attività delle istituzioni

Accordano prestazioni ai sensi dell'articolo 18 LPC:¹⁸²

- a.¹⁸³ la Fondazione Pro Senectute agli uomini di più di 65 anni e alle donne di più di 64 anni;
- b. dall'Associazione Pro Infirmis agli invalidi che non rientrano nella categoria di persone definita nella lettera a;
- c.¹⁸⁴ la Fondazione Pro Juventute alle vedove di età inferiore ai 64 anni e agli orfani, per quanto queste persone non siano invalide.

Art. 46¹⁸⁵ Prestazioni ad invalidi bisognosi

Delle prestazioni in denaro possono anche essere concesse agli invalidi bisognosi, non ammessi al beneficio di una rendita o un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità, che beneficeranno verosimilmente di una prestazione di questa assicurazione o a cui, a cagione dell'avvenuta integrazione o di una diminuzione del grado di invalidità, non può più essere accordata una tale prestazione.

¹⁸¹ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

¹⁸² Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

¹⁸³ Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

¹⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

¹⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1204).

Art. 47¹⁸⁶ Disposizioni generali sulla erogazione delle prestazioni

¹ Le prestazioni individuali sono pagate su domanda. Il richiedente deve dare agli organi delle istituzioni di utilità pubblica le informazioni necessarie per l'esame della situazione personale. Le istituzioni di utilità pubblica verificano la veridicità delle informazioni fornite e comunicano la decisione per iscritto al richiedente.

² Le prestazioni in denaro sono pagate per mezzo della posta, di una banca o personalmente contro ricevuta.¹⁸⁷

Art. 48 Principi¹⁸⁸

I principi della Fondazione Pro Senectute, dell'Associazione Pro Infirmis e della Fondazione Pro Juventute devono contenere disposizioni riguardanti:¹⁸⁹

- a.¹⁹⁰ la ripartizione dei sussidi tra gli organi nei singoli Cantoni;
- b. le condizioni per l'assegnazione delle prestazioni;
- c. i principi applicabili al calcolo delle prestazioni nei singoli casi;
- d. la presentazione e il disbrigo delle domande;
- e. il pagamento delle prestazioni;
- f. gli uffici di controllo ed il controllo dell'uso corretto dei fondi;
- g. la restituzione delle prestazioni indebitamente ricevute;
- h.¹⁹¹ la competenza dell'organo centrale d'impartire istruzioni agli organi cantonali circa l'applicazione delle direttive in generale e nei casi particolari.

III. Controlli e rapporti**Art. 49** Controlli degli uffici di revisione e di controllo

¹ Gli uffici di revisione che verificano la contabilità delle istituzioni di utilità pubblica devono estendere il loro controllo ai sussidi federali, e ne faranno un rapporto speciale.

¹⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1204).

¹⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).

¹⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).

¹⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).

¹⁹⁰ Nuovo testo giusto il n. II 2 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 420).

¹⁹¹ Introdotta dal n. II 2 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 420).

² Le istituzioni di utilità pubblica provvedono affinché i fondi usati dai loro organi cantonali siano sottoposti a un controllo periodico. I rapporti di controllo sono indirizzati agli organi centrali delle istituzioni di utilità pubblica e all'Ufficio federale.¹⁹²

³ L'Ufficio federale può affidare ad un ufficio di revisione precisi incarichi di controllo o esigere da lui indicazioni supplementari.

Art. 50 Controlli dell'Ufficio federale

¹ L'Ufficio federale controlla periodicamente presso gli organi centrali delle istituzioni di utilità pubblica se i sussidi federali sono stati adoperati conformemente alla legge federale. Esso può fare controlli complementari presso gli organi cantonali.

² Sul risultato del controllo è steso un rapporto che è sottoposto, per parere, alle istituzioni di utilità pubblica.

³ Se appare che prescrizioni applicabili non sono state osservate, o lo furono erroneamente, l'Ufficio federale deve esigere che i difetti siano soppressi entro un congruo termine.

Art. 51 Rapporti e conti annuali

Rapporti e conti annuali vanno presentati all'Ufficio federale. Questo può emanare direttive concernenti la presentazione dei rapporti, gli elementi di carattere statistico che questi devono contenere e il termine entro cui vanno presentati.

Capo terzo: Coordinamento e vigilanza della Confederazione

I. Coordinamento

Art. 52 Tra gli organi cantonali

¹ I Cantoni prendono i provvedimenti necessari per evitare che uno o più di essi eseguano doppi versamenti di prestazioni complementari annue. Il sussidio federale è concesso soltanto per una sola prestazione complementare durante il medesimo periodo. L'Ufficio federale può esigere inoltre dai Cantoni che essi prendano dei provvedimenti per riscontrare ed evitare i doppi versamenti.¹⁹³

² ...¹⁹⁴

¹⁹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1204).

¹⁹³ Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).

¹⁹⁴ Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3726).

Art. 53 Tra gli organi cantonali e le istituzioni di utilità pubblica1 e 2 ...¹⁹⁵

³ I Cantoni possono stipulare accordi con le istituzioni di utilità pubblica per coordinare l'attività di queste con quella degli organi cantonali che assegnano le prestazioni complementari.

Art. 54 Tra le casse di compensazione e gli altri organi1 ...¹⁹⁶

² L'Ufficio federale può esigere che le casse di compensazione informino correntemente gli organi d'esecuzione sulle modificazioni del diritto alla rendita di persone ad esse note come beneficiarie di prestazioni complementari.

Art. 54a¹⁹⁷ Coordinamento con la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie

¹ I Cantoni non sono autorizzati ad inserire nel conteggio delle prestazioni complementari gli importi annui per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC.¹⁹⁸

2 ...¹⁹⁹

³ Il Dipartimento fissa gli importi forfettari annui per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l'articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC al più tardi alla fine di ottobre dell'anno corrente per l'anno successivo.²⁰⁰

⁴ In caso di cambiamento di domicilio del beneficiario, la prestazione complementare, compreso l'importo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, è versata:²⁰¹

- a. dal precedente Cantone di domicilio, fino all'estinzione del diritto alla prestazione complementare da versare mensilmente;
- b. dal nuovo Cantone di domicilio, dall'inizio del diritto alla prestazione complementare da versare mensilmente.

⁵ L'organo cantonale competente per le prestazioni complementari notifica al servizio di cui all'articolo 106b capoverso 1 dell'ordinanza del 27 giugno 1995²⁰² sull'assicurazione malattie (OAMal) i dati di cui quest'ultimo necessita per la proce-

¹⁹⁵ Abrogati dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3726).

¹⁹⁶ Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3726).

¹⁹⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1997** 2961).

¹⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 599).

¹⁹⁹ Abrogato dal n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).

²⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 599).

²⁰¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 599).

²⁰² RS **832.102**

dura di notifica agli assicuratori. Dati che non sono necessari per la procedura di notifica, come i dettagli del calcolo della prestazione complementare annua, non possono essere notificati.²⁰³

^{5bis} Gli assicuratori notificano su richiesta al servizio di cui all'articolo 106*b* capoverso 1 OAMal, entro sette giorni civili, i premi effettivi per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie dell'anno corrente o di quello successivo per le persone che hanno diritto a una riduzione dei premi.²⁰⁴

⁶ Gli articoli 106*b*–106*e* sono applicabili per analogia.²⁰⁵

II. Vigilanza della Confederazione

Art. 55²⁰⁶ Ufficio federale delle assicurazioni sociali

La vigilanza di cui all'articolo 28 LPC è esercitata dall'Ufficio federale. Esso sorveglia l'applicazione uniforme delle prescrizioni legali e può, a tale scopo e con riserva della giurisprudenza, dare agli organi di esecuzione le istruzioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni in generale e in casi particolari.

Art. 56²⁰⁷

Art. 57 Approvazione delle prescrizioni

¹ Le disposizioni d'esecuzione cantonali secondo l'articolo 29 capoverso 1 LPC devono essere sottoposte all'approvazione della Cancelleria federale.²⁰⁸

² Le istituzioni di utilità pubblica sottopongono i propri principi all'approvazione dell'Ufficio federale.²⁰⁹

³ L'Ufficio federale va informato di tutte le altre prescrizioni riguardanti le prestazioni complementari, in specie delle istruzioni e direttive, come pure degli accordi ai termini dell'articolo 53 capoverso 3.

²⁰³ Introdotto dal n. II 1 dell'O del 22 giu. 2011 (RU **2011** 3527). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6341).

²⁰⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 29 gen. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU **2020** 599). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

²⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6341).

²⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).

²⁰⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 24 set. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4369).

²⁰⁸ Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).

²⁰⁹ Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).

Capo quarto: Disposizioni finali e transitorie

Art. 58²¹⁰ Disposizioni transitorie

¹ La quota a carico della Confederazione per il 2008 è calcolata sulla base dei casi correnti del versamento principale del mese di dicembre dello stesso anno.

² Il numero di casi da considerare nella fissazione dell'importo forfettario per il 2008 è stabilito sulla base dei casi correnti del versamento principale del mese di dicembre dello stesso anno.

Art. 59 Entrata in vigore ed esecuzione

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1971. Alla medesima data, è abrogata l'ordinanza del 6 dicembre 1965²¹¹ concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

² Il Dipartimento è incaricato della esecuzione.

Disposizioni finali della modifica del 12 giugno 1989²¹²

a. Applicazione del nuovo articolo 17a (rinuncia alla sostanza)

¹ Le parti della sostanza alle quali si ha rinunciato prima dell'entrata in vigore dell'articolo 17a, sono sottoposte alla riduzione annua solo dal 1° gennaio 1990.

² ...²¹³

b. ...²¹⁴

Disposizione finale della modifica del 29 novembre 1995²¹⁵

In caso di rendita di vecchiaia per coniugi in corso conformemente alle disposizioni transitorie della decima revisione dell'AVS²¹⁶, ogni coniuge ha un diritto proprio a prestazioni complementari in caso di separazione.

²¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).

²¹¹ [RU **1965** 1041, **1969** 81 n. II lett. B n. 6, **1969** 135 n. V lett. a]

²¹² RU **1989** 1238

²¹³ Abrogato dal n. IV 46 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

²¹⁴ Abrogata dal n. IV 46 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

²¹⁵ RU **1996** 695

²¹⁶ RU **1996** 2466

Disposizioni finali della modifica del 26 novembre 1997²¹⁷

a. Modifica dell'articolo 1a OPC-AVS/AI

¹ La prestazione complementare annua spettante a coppie che, nel mese che precede l'entrata in vigore della 3^a revisione PC, hanno diritto a una prestazione complementare versata mensilmente, calcolata secondo l'ex articolo 1a capoverso 3 OPC, è calcolata secondo il nuovo diritto dall'entrata in vigore della 3^a revisione PC.

² Per le coppie ai sensi del capoverso 1, la limitazione prevista dall'articolo 3a capoverso 3 LPC non è applicabile al coniuge che vive in un ospizio o in un ospedale. In compenso, la prestazione complementare annua di detto coniuge è sottoposta ai limiti previsti nell'articolo 3a capoverso 2 LPC.

b. ...²¹⁸

Disposizione finale della modifica del 28 settembre 2007²¹⁹

¹ La prestazione complementare annua di un figlio che dà diritto ad una rendita per figli dell'AI e che al 31 dicembre 2007 convive con un genitore separato o divorziato che al 1° gennaio 2008, a causa della soppressione della rendita completiva in corso dell'AI, perde il diritto alla prestazione complementare (art. 4 cpv. 2 LPC) è calcolata sulla base delle spese riconosciute e dei redditi determinanti del figlio e del genitore con cui convive.

² Il calcolo di cui al capoverso 1 non è applicabile, se:

- a. il figlio non convive più con il genitore;
- b. i genitori separati tornano a convivere o il genitore con cui convive il figlio si risposa.

³ La competenza di stabilire e versare la prestazione complementare spetta al Cantone che fino al 31 dicembre 2007 versava la prestazione complementare al genitore che ha perso il diritto alla medesima in seguito alla 5a revisione dell'AI. In caso di cambiamento del Cantone di domicilio sono applicabili le norme generali in materia di competenza.

Disposizione finale della modifica del 29 gennaio 2020²²⁰

Gli assicuratori sono tenuti a notificare i dati secondo l'articolo 54a capoverso 5^{bis} soltanto dal 1° novembre 2020.

²¹⁷ RU 1997 296. L'art. 2 ha attualmente un nuovo testo.

²¹⁸ Abrogata dal n. IV 46 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

²¹⁹ RU 2007 6037

²²⁰ RU 2020 599

